

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Art. 125 del Decreto Legge 19 Maggio 2020 nr. 34

Decorrenza delle spese: dall'1/1/2020 al 31/12/2020

La comunicazione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020

Soggetti beneficiari: soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti

Agevolazione: Credito d'imposta del 60%, agevolazione massima € 60.000,00

Se i fondi non saranno sufficienti è previsto il riparto proporzionale

Non è quindi un click day

Non è prevista una graduatoria

Fondi stanziati: € 200mln

I fondi sono pochi, ci sarà sicuramente il riparto con una consistente riduzione del contributo

Viene applicato il Quadro temporaneo, limite di € 800.000,00

L'agevolazione non è in de minimis

Spese ammissibili

- a) La sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) L'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) L'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) L'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) L'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
ART. 125 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, NR. 34	4
CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NR. 20 DEL 10/7/2020	4
PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N.259854 DEL 10/7/2020.....	4
2. LINK DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	4
HTTPS://WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT/PORTALE/PROVVEDIMENTO-DEL-10-LUGLIO-2020	4
3. LA COMUNICAZIONE PUO' ESSERE INVIATA DAL 20 LUGLIO AL 7 SETTEMBRE 2020	4
4. DECORRENZA DELLE SPESE: DALL'1/1/2020 AL 31/12/2020	4
E' POSSIBILE QUINDI PRESENTARE DOMANDA ANCHE PER LE SPESE DA SOSTENERE DOPO LA DOMANDA, COMUNQUE ENTRO IL 31/12/2020	4
5. SPESE SOSTENUTE NEL 2020 - CHIARIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	4
CRITERIO DI CASSA (PAGATE NEL 2020).....	4
CRITERIO DI COMPETENZA (QUINDI POSSONO ESSERE PAGATE ANCHE NEL 2021).....	4
6. AMBITO: INTERO TERRITORIO NAZIONALE	4
7. SOGGETTO GESTORE: AGENZIA DELLE ENTRATE	4
8. SOGGETTI BENEFICIARI	4
ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE, ALLE ASSOCIAZIONI, ALLE FONDAZIONI E AGLI ALTRI ENTI PRIVATI, COMPRESI GLI ENTI DEL TERZO DEL SETTORE	4
9. FONDI STANZIATI: € 200MLN	4
10. AGEVOLAZIONE: CREDITO D'IMPOSTA DEL 60%, AGEVOLAZIONE MASSIMA € 60.000,00	4
11. VIENE APPLICATO IL QUADRO TEMPORANEO – LIMITE DI € 800.000,00	4
L'AGEVOLAZIONE NON È QUINDI IN DE MINIMIS.....	4
12. SE I FONDI NON SARANNO SUFFICIENTI E' PREVISTO IL RIPARTO	4
NON È UN CLICK DAY.....	4
NON CI SARÀ UNA GRADUATORIA DI MERITO.....	4
LA PERCENTUALE DELL'EVENTUALE RIPARTO VERRÀ PUBBLICATA L'11/9/2020	4
13. SPESE AMMISSIBILI	5
A) LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI NEI QUALI E' ESERCITATA L'ATTIVITA' LAVORATIVA E ISTITUZIONALE E DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI NELL'AMBITO DI TALI ATTIVITA';	5
B) L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, QUALI MASCHERINE, GUANTI, VISIERE E OCCHIALI PROTETTIVI, TUTE DI PROTEZIONE E CALZARI, CHE SIANO CONFORMI AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA;	5
C) L'ACQUISTO DI PRODOTTI DETERGENTI E DISINFETTANTI; D) L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA LETTERA B), QUALI TERMOMETRI, TERMOSCANNER, TAPPETI E VASCHE DECONTAMINANTI E IGIENIZZANTI, CHE SIANO CONFORMI AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA, IVI INCLUSE LE EVENTUALI SPESE DI INSTALLAZIONE;	5
E) L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI ATTI A GARANTIRE LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE, QUALI BARRIERE E PANNELLI PROTETTIVI, IVI INCLUSE LE EVENTUALI SPESE DI INSTALLAZIONE.	5
14. POSSONO PRESENTARE DOMANDA LE IMPRESE IN DIFFICOLTA'	6
15. UTILIZZO, TEMPISTICA	6
1 - E' UTILIZZABILE SUCCESSIVAMENTE AL SOSTENIMENTO DELLE SPESE AGEVOLABILI, COMUNQUE DOPO IL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'11/9/2020 CON IL QUALE VERRÀ COMUNICATO L'IMPORTO DEL CREDITO.	6
2 - IL MODELLO DEVE ESSERE PRESENTATO SOLO ATTRAVERSO I SERVIZI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	6
3 - VERRÀ COMUNICATO IL CODICE TRIBUTO DA UTILIZZARE	6
16. OPZIONI UTILIZZO	6
1 - IN COMPENSAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241 (MODELLO F24)	6

2 - NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA; O, IN ALTERNATIVA.....	6
3 - ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021, PUÒ ESSERE CEDUTO, ANCHE PARZIALMENTE, AD ALTRI SOGGETTI, IVI COMPRESI ISTITUTI DI CREDITO E ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI, CON FACOLTÀ DI SUCCESSIVA CESSIONE DEL CREDITO.	6
17. NON E' PREVISTO UN IMPORTO MINIMO DELLE FATTURE AGEVOLATE	6
18. MODALITA' DI PAGAMENTO	6
NELLA CIRCOLARE NON CI SONO INDICAZIONI	6
19. DURC	6
NELLA CIRCOLARE NON CI SONO INDICAZIONI	6
20. CUMULABILITA'	6
21. NON E' TASSATO	6
22. LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NON DEVE ESSERE ALLEGATA ALLA DOMANDA	6
23. UTILIZZO	7
24. DEVE ESSERE INDICATO NEL QUADRO RU DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.....	7
25. IL CREDITO RESIDUO PUO' ESSERE RIPORTATO NEI PERIODI D'IMPOSTA SUCCESSIVI	7
26. NON SI APPLICANO I SEGUENTI LIMITI PREVISTI PER I CREDITI D'IMPOSTA: € 250.000,00 E €700.000,00.....	7

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 125 del decreto legge 19 Maggio 2020, nr. 34
Circolare dell'agenzia delle entrate nr. 20 del 10/7/2020
Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n.259854 del 10/7/2020

2. LINK DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020>

3. LA COMUNICAZIONE PUO' ESSERE INVIATA DAL 20 LUGLIO AL 7 SETTEMBRE 2020

4. DECORRENZA DELLE SPESE: DALL'1/1/2020 AL 31/12/2020

E' possibile quindi presentare domanda anche per le spese da sostenere dopo la domanda, comunque entro il 31/12/2020

5. SPESE SOSTENUTE NEL 2020 - CHIARIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Punto 2.3 della circolare del 10 luglio 2020

Criterio di cassa (pagate nel 2020)

i. per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d'imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l'applicazione del criterio di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;

Criterio di competenza (quindi possono essere pagate anche nel 2021)

ii per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

6. AMBITO: INTERO TERRITORIO NAZIONALE

7. SOGGETTO GESTORE: AGENZIA DELLE ENTRATE

8. SOGGETTI BENEFICIARI

Esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore

9. FONDI STANZIATI: € 200MLN

10. AGEVOLAZIONE: CREDITO D'IMPOSTA DEL 60%, AGEVOLAZIONE MASSIMA € 60.000,00

11. VIENE APPLICATO IL QUADRO TEMPORANEO – LIMITE DI € 800.000,00

L'agevolazione non è quindi in de minimis

12. SE I FONDI NON SARANNO SUFFICIENTI E' PREVISTO IL RIPARTO

Non è un click day

Non ci sarà una graduatoria di merito

La percentuale dell'eventuale riparto verrà pubblicata l'11/9/2020

13. SPESE AMMISSIBILI

A) La sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attivita';

Chiarimenti dell'agenzia delle entrate:

- *Con riferimento alle attività di "sanificazione", in considerazione della ratio legis del credito d'imposta, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.*
- *Può essere fatta anche del personale interno*
"L'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. In questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda)".
- *La sanificazione riguarda gli strumenti (nuovi o già in uso)*
Sempre con riferimento a questa tipologia di spese per la sanificazione oggetto di agevolazione, le stesse possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario. L'agevolazione in commento, infatti, riguarda la sanificazione degli strumenti stessi (nuovi o già in uso), non il loro acquisto.
- *Per talune attività, le spese di sanificazione (degli ambienti e degli strumenti), in quanto costituenti spese ordinarie in relazione alla natura dell'attività esercitata (come, per esempio, nel caso di studi odontoiatrici, centri estetici, etc.) possono essere già previste, a prescindere dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Anche in tal caso - purché si tratti di spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 -, le stesse rilevano ai fini della determinazione del Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.*

B) L'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

Chiarimenti dell'agenzia delle entrate

- *Per quanto concerne, l'insieme di cui alla lettera sub b) si rammenta che con la Circolare del 13 aprile 2020, n. 9/E è stato già fornito un primo chiarimento per cui i dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Inoltre, per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.*
Con specifico riferimento alle spese sostenute per l'acquisto di articoli di abbigliamento protettivo, dai molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione quali guanti in lattice, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione, etc. - sempre che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea - acquistati per tutto il periodo 2020 anche ante Covid-19, necessari, tra l'altro, a prevenire, contenere la diffusione della malattia Covid-19, in linea con la ratio del legislatore, si ritiene concorrano tra le spese agevolabili di cui all'articolo 125, comma 2, sub) b) del decreto Rilancio.

C) L'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

D) L'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

E) L'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

14. POSSONO PRESENTARE DOMANDA LE IMPRESE IN DIFFICOLTA'

Il Sole 24 Ore 24/7/2020 – *“Al di fuori di questa casistica, le agevolazioni messe in campo dall'Italia a sostegno di imprese e lavoratori autonomi non sono soggette ai limiti ed alle condizioni previste dal Quadro Temporaneo. Si pensi al credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (articolo 125 del D.L. 34/2020)”.*

15. UTILIZZO, TEMPISTICA

1 - E' utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili, comunque dopo il provvedimento dell'agenzia delle entrate dell'11/9/2020 con il quale verrà comunicato l'importo del credito.

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, in base al combinato disposto del comma 3 dell'articolo 125 del decreto Rilancio con l'articolo 122, comma 2, lettera d), del medesimo Decreto, è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

2 - Il modello deve essere presentato solo attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

3 - Verrà comunicato il codice tributo da utilizzare

16. OPZIONI UTILIZZO

1 - In compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24)

2 - Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa

3 - Entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

17. NON E' PREVISTO UN IMPORTO MINIMO DELLE FATTURE AGEVOLATE

18. MODALITA' DI PAGAMENTO

Nella circolare non ci sono indicazioni

19. DURC

Nella circolare non ci sono indicazioni

20. CUMULABILITA'

Il punto 4 della circolare stabilisce quanto segue:

Le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche delle stesse e con gli aiuti previsti dai regolamenti de minimis o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Quanto appena descritto non è riferibile anche al credito di cui all'articolo 125 del decreto Rilancio, in assenza di elementi di selettività della misura.

21. NON E' TASSATO

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

22. LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NON DEVE ESSERE ALLEGATA ALLA DOMANDA

Nella comunicazione viene indicato solo l'importo complessivo delle spese sostenute e quello delle spese da sostenute

23. UTILIZZO

24. DEVE ESSERE INDICATO NEL QUADRO RU DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la spesa relativa alla sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.

25. IL CREDITO RESIDUO PUO' ESSERE RIPORTATO NEI PERIODI D'IMPOSTA SUCCESSIVI

L'eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d'imposta successivi, ma, in assenza di una espressa indicazione nell'articolo 125 del decreto Rilancio, non potrà essere richiesto a rimborso.

26. NON SI APPLICANO I SEGUENTI LIMITI PREVISTI PER I CREDITI D'IMPOSTA: € 250.000,00 E €700.000,00

Con riferimento all'utilizzo in compensazione del credito, sia da parte del beneficiario del credito, sia da parte dei successivi cessionari, non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (250.000 euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.